

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO – FINALITÀ DI TERRORISMO – NOZIONE – DANNO PER IL PAESE – IDONEITÀ DELL'ATTO A DETERMINARNE IL PERICOLO – NECESSITÀ.

Nell'ambito del procedimento penale relativo alle condotte violente presso i cantieri per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, la Sesta Sezione della Corte di cassazione ha ritenuto che, in relazione alla condotta contestata (consistita nel simultaneo lancio notturno di bombe carta, bottiglie molotov ecc. all'interno di un cantiere con operai al lavoro) non fosse stata adeguatamente comprovata la sussistenza della finalità di terrorismo, evidenziando la necessità che quest'ultima si materializzi in un'azione concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nell'art. 270 sexies cod. pen. – ovvero intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali - e a fare perciò insorgere il pericolo di un grave danno al Paese. (Su tali basi, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame, per difetto di motivazione sul punto).

Sez. VI, Pres. Garribba, Rel. Leo, sent. n. 28009 del 15 maggio 2014 Cc., dep. 27 giugno 2014, P.M. D'Angelo (concl. parz. diff.).